CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI E IMPIANTI SERVOSCALA INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE

TRIENNIO 2023 – 2025
(GENNAIO 2023 – DICEMBRE 2025)

PARTE PRIMA – NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensori ed elevatori installati presso gli edifici di proprietà comunale, indicati nell'allegato "A" secondo quanto stabilito negli articoli del presente contratto.

ART. 2 – DURATA

Il contratto d'appalto del servizio in oggetto avrà decorrenza indicativamente dal **01 gennaio 2023** – e comunque dalla data di conferma d'ordine – sino al **31 dicembre 2025**.
Alla scadenza dell'appalto, l'Amministrazione comunale potrà avvalersi della facoltà di prorogare la durata dell'incarico, per ulteriori sei mesi nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, agli stessi patti e condizioni del contratto originario.

ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'ammontare complessivo dell'appalto è stimato in € 29.709,00 oltre €. 1. 390,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, + IVA – comprensivo degli oneri sociali per il personale dipendente, delle spese generali e dell'utile d'impresa, degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e di ogni altro onere ad esclusione della sola IVA, così suddiviso:

anno 2023: € 9.903,00 oltre €. 463,60 per oneri sicurezza + IVA;
anno 2024 : € 9.903,00 oltre €. 463,60 per oneri sicurezza + IVA;
anno 2025 : € 9.903,00 oltre €. 463,60 per oneri sicurezza + IVA;

Il canone si intende comprensivo di ogni onere derivante dai servizi di verifica, assistenza, pronto intervento e manutenzione ordinaria, compresa la fornitura di piccole parti e dei pezzi di ricambio eventualmente necessari. Restano esclusi dal canone i soli interventi qualificabili come straordinaria manutenzione.
Il servizio verrà affidato alla ditta che offrirà l'importo più basso.

ART. 4 - REQUISITI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, denominato anche manutentore, deve possedere l'idoneità al servizio da svolgere, secondo le esigenze funzionali del Comune, e secondo le caratteristiche tecniche degli impianti elevatori oggetto dell'appalto.
In particolare il manutentore dovrà possedere i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 15 del D.P.R. 162/99. e s.s.m.i. Dovrà altresì possedere i requisiti previsti dal D.M. n. 37 del 22 Gennaio 2008 e s.s.m.i. e operare secondo la buona tecnica, nel rispetto e conoscenza di ciascuna e di tutte le norme vigenti in materia di ascensori ed impianti elevatori in genere.

PARTE SECONDA – NORME TECNICHE

ART. 5 - NORME DI SICUREZZA E PRESTAZIONI OBBLIGATORIE

I lavori di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti elevatori dovranno svolgersi nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.
In particolare l'impresa è obbligata a nominare il proprio Responsabile della Sicurezza, dandone comunicazione all'Amministrazione.
L'appaltatore, nell'eventuale specifica necessità, dovrà provvedere a sua cura:

- alla fornitura di cordame, catene, attrezzi di qualsiasi genere, mezzi d'opera occorrenti all'esecuzione perfetta dei singoli lavori;
- alla fornitura di tutti gli attrezzi individuali di lavoro per i propri operai;
- alla fornitura di tutti gli attrezzi di protezione individuale contro gli infortuni, previsti dalle vigenti leggi; all'osservanza delle norme disposte per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e normative applicative.

Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.
I costi della sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. L'Ente, in ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti in materia, poiché trattasi di servizio che viene svolto all'interno delle sedi degli uffici comunali e scuole con presenza di pubblico, ha predisposto il DUVRI per la valutazione e riduzione dei rischi dovuti alle interferenze. Gli oneri della sicurezza vengono quantificati in **€ 1.390,80** (milletrecentonovanta/80), non sono soggetti a ribasso e sono a carico della stazione appaltante.

ART. 6 - CONDIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il manutentore dovrà assicurare il servizio con modalità, termini e condizioni stabilite dal presente Contratto; si precisa che deve intendersi per conduzione e manutenzione ordinaria e programmata, l'effettuazione di una metodica vigilanza su tutti gli impianti allo scopo di assicurare un'ininterrotta efficienza.
Tutti gli interventi necessari per una corretta conduzione e i programmi manutentivi svolti in forma preventiva e non, seguiranno le operazioni stabilite e previste dalle case costruttrici, nel completo

rispetto delle leggi, dei codici e dei regolamenti in vigore che fungeranno pertanto da riferimento primario unitamente a quanto esplicitato nel presente contratto. Con la manutenzione programmata, preventiva ed integrale, la ditta manutentrice si pone l'obiettivo di mantenere la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza degli impianti.
La ditta manutentrice deve essere in grado di operare su tutti gli impianti di cui al presente contratto ed in generale di marche e/o costruzioni diverse; non avrà pertanto scusanti qualora sia costruttrice o concessionaria di una sola determinata marca.
Nel caso in cui un impianto richieda una frequenza maggiore delle operazioni sotto citate o di altre, per legge comunque necessarie, il manutentore dovrà adeguare il programma di manutenzione senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.
La ditta aggiudicataria si impegnerà, nel caso di sostituzione di componenti, a mantenere l'integrità progettuale e funzionale degli elevatori. Le parti dell'impianto sostituite o gli impianti di nuova installazione, se diversi dalle/dai precedenti, andranno condotte e sottoposte a manutenzione con adeguati programmi senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

ART. 7 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

La manutenzione ordinaria è finalizzata a garantire il costante mantenimento delle condizioni di sicurezza e di efficienza ed a contenere il normale degrado d'uso degli impianti.
La manutenzione, anche programmata, verrà svolta mediante squadre di tecnici specializzati e sarà assicurata per tutti i giorni. Il canone per il servizio di verifica, pronto intervento, gestione e manutenzione degli impianti ascensori ed elevatori, dovrà comprendere le seguenti prestazioni, secondo le seguenti modalità di esecuzione:

a) istruzione del personale dipendente incaricato del Comune di Rovigo per una basilare formazione ed informazione sull'uso degli impianti, precisando le procedure di emergenza in caso di guasto o di mancanza di energia elettrica;
b) assistenza alle visite ispettive da parte degli enti di controllo;
c) esecuzione, ad intervalli regolari (almeno ogni due mesi) e con personale abilitato, di controlli sugli impianti, al fine di garantirne il regolare e costante funzionamento;
d) allo scopo di verificare le condizioni di funzionamento e di conservazione degli impianti, l'Impresa dovrà organizzare un sistema di monitoraggio delle condizioni di funzionamento. In particolare i tempi ed i risultati delle verifiche dovranno essere annotati su un apposito registro, consultabile in qualsiasi momento su richiesta della Direzione lavori, con l'indicazione della data di effettuazione della verifica, del tipo di verifica, dell'esito della verifica, del tipo di intervento eventualmente effettuato.
e) verifica del regolare funzionamento e dello stato di conservazione delle funi di trazione, della compensazione e del limitatore di velocità, dei tenditori e relativi attacchi, nonché dei cavi flessibili del vano ascensore e dei dispositivi elettrici, dell'isolamento dell'impianto elettrico e dell'efficienza dei collegamenti a terra;
f) riparazione e sostituzione di minuterie, lubrificanti e lamelle di contatto, contatti, fusibili e di tutte quelle parti che risulteranno danneggiate a causa di usura legata al normale funzionamento degli impianti;
g) verifica delle parti componenti l'argano, il motore principale, il gruppo generatore, i quadri di manovra e delle centraline del locale macchine ed, inoltre, controllo delle luci di emergenza, del pannello di comando e degli indicatori luminosi, dei meccanismi di scorrimento e bloccaggio delle porte automatiche ai piani delle cabine;

h) invio di personale specializzato ad ogni giustificata richiesta di intervento.
i) tutti gli interventi di ripristino con impiego di materiale sino all'importo di € 100,00 cad/uno sono da intendersi compresi nel corrispettivo del canone.

ART. 8 – SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO

Per intervento urgente dovuto ad improvvise interruzioni si intende l'insieme di tutte quelle operazioni ed interventi atti a ripristinare l'efficienza degli impianti, interrotta per disfunzioni o guati improvvisi.
Il manutentore non potrà rifiutarsi di eseguire i lavori che risultano necessari per il ripristino immediato della funzionalità dell'elevatore; per tali interventi e riparazioni dovrà pertanto essere utilizzata la massima celerità d'intervento al fine di eliminare il guasto nel tempo strettamente necessario alla localizzazione dello stesso ed alla esecuzione del lavoro.
In ogni caso l'intervento deve avvenire:

a) entro otto ore dalla richiesta di intervento, sia nei giorni feriali che festivi;
b) nel caso di intervento urgente per disservizio dell'impianto e conseguente blocco di persone all'interno della cabina, la ditta aggiudicataria è tenuta, previa specifica segnalazione nominativa, anche telefonica, ad intervenire, entro il termine massimo di un'ora, nei giorni feriali e nei giorni festivi, al fine di provvedere alla risoluzione delle emergenze correlate alla sicurezza degli utenti utilizzatori dell'impianto.

Nel caso in cui la ditta non provveda ad eseguire quanto richiesto, nel tempo e con le modalità stabilite, anche in ore straordinarie, notturne e/o festive, l'Amministrazione si riserva di procedere in danno, affidando le prestazioni ad altra ditta.
Il canone di manutenzione include le prestazioni relative al servizio di pronto intervento per:

- malfunzionamento o fermo impianto, che deve essere accessibile 24 ore su 24 per tutti i giorni della settimana e fino alla conclusione del presente contratto, compresi i giorni festivi e le ore notturne, che consiste in interventi di riparazioni e/o guasti agli impianti elevatori e per passeggeri in cabina.

Per eventuali impianti dotati di dispositivo di chiamata diretta dalla cabina, il manutentore provvederà a programmare tali dispositivi in modo che la chiamata dalla cabina sia inoltrata direttamente al numero di pronto intervento. Ciò sia per gli impianti già dotati del dispositivo all'inizio del contratto di appalto e sia per quelli nuovi o che ne verranno dotati in corso di appalto.
Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria negli Edifici Scolastici dovranno essere effettuati e concordati con il datore di lavoro degli edifici (Dirigente Scolastico) e comunque dovranno essere eseguiti con le disposizioni di sicurezza impartite dal responsabile della sicurezza dell'attività, in ogni caso al di fuori degli orari di lezione compresivi di tutte le pause e ricreazioni e dell'orario di pubblico.
Per quanto riguarda gli edifici di gestione comunale Sede ecc,. dovranno essere effettuate in assenza di pubblico e se possibile in assenza di attività lavorative.

ART. 9 - RAPPORTI CON GLI ORGANISMI NOTIFICATORI

E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria dare assistenza all'Organismo Notificatore Certificato di Controllo incaricato dall'Amministrazione comunale alle verifiche periodiche biennali ed alle eventuali verifiche straordinarie previste dalle norme vigenti. Tutti gli oneri che il manutentore

sostiene per l'effettuazione della verifica periodica di cui sopra si intendono ricompresi nei canoni di manutenzione di ogni singolo impianto anche quando la verifica venga effettuata in più riprese.
Indipendentemente dalla presenza o meno del personale addetto della Stazione Appaltante, la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere all'Ente appaltante, entro e non oltre 15 giorni dall'effettuazione della verifica, copia del verbale d'ispezione ad ogni singola verifica presso ogni singolo impianto.
In caso di verbale di verifica periodica con esito negativo e conseguente ordine di fermo dell'impianto o in caso di fermo dell'impianto a causa di incidenti di notevole importanza (art. 14 D.P.R. 162/99), non sarà riconosciuto alla ditta appaltatrice alcun canone di manutenzione fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole. In ogni caso, il manutentore sarà anche tenuto ad eseguire a proprie spese tutte le opere necessarie alla verifica positiva dell'impianto da parte dell'Organo Verificatore, senza nulla a pretendere dal Comune, iniziando i lavori per rimuovere le cause che hanno determinato le prescrizioni entro e non oltre 24 ore.
Il corrispettivo dovuto al soggetto incaricato delle verifiche periodiche biennali ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 162/99, è invece totalmente a carico del Comune.

ART. 10 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Per manutenzione straordinaria si intendono tutti gli interventi necessari a ripristinare il corretto funzionamento della macchina a seguito di eventi imprevedibili non rientranti nella casistica riconducibile all'ordinaria manutenzione.
Sono escluse dal canone annuale le sostituzioni dei seguenti componenti:

- argano se integralmente sostituito;
- funi di trazione, pulegge, carrucole di trazione e rinvio;
- centralina e pistone per impianti oleodinamici;
- cablaggi flessibili e fissi di vano;
- quadri di manovra e regolazione se integralmente sostituiti.

sempre che tali interventi vengano effettuati per obsolescenza delle apparecchiature o per normale usura e non a causa di insufficienza o inadeguata manutenzione da parte della Ditta.
Nei casi in cui, in seguito a guasto o ad anomalie di funzionamento, oppure in seguito alla verifica degli impianti, emerga la necessità di provvedere alla sostituzione di parti di impianto o di apparecchiature il cui importo non rientri nel canone, il manutentore dovrà inviare un preventivo di spesa al Comune e attendere conferma scritta di intervento.
Tale preventivo non ha valore obbligatorio per il Comune, ma solo informativo. Il Comune, infatti, per gli eventuali interventi connessi al seguente articolo, potrà decidere di avvalersi di altre imprese, senza che l'appaltatore possa vantare o pretendere alcunché. Nel caso in cui i sopra detti interventi siano conseguenti ad atti vandalici od uso improprio degli impianti da parte dei fruitori, la ditta appaltatrice, dopo la redazione di uno specifico rapporto e la trasmissione dello stesso alla stazione appaltante, e la conseguente realizzazione dei lavori, potrà chiedere di addebitare l'intervento ai fruitori dell'edificio ove è installato l'impianto elevatore, ma solamente su ordinazione con rapporto specifico dell'appaltante, notificato per iscritto, anche a mezzo fax.
La ditta inoltre dovrà fornire per tutti gli interventi eseguiti in manutenzione straordinaria, comprese le eventuali mere sostituzioni di qualsiasi componente elettrica, meccanica, idraulica, pneumatica, ecc., la Dichiarazione di Conformità CE o la Dichiarazione di Conformità alla D.M. 37/2008, secondo quanto previsto dalle vigenti norme.

Art. 11 PARCO IMPIANTI ELEVATORI ED ELENCO PREZZI

Al momento della presente procedura d'appalto gli impianti elevatori a servizio degli immobili comunali sono quelli elencati nell'allegato "A", per un totale di:

- n. 20 impianti elevatori - ascensori e montacarichi;
- n. 5 servo scala;
- n. 10 piattaforme;

In corso d'appalto saranno possibili dismissioni o nuove attivazioni. Nel caso in cui il numero complessivo degli impianti, a seguito di dismissioni e nuove attivazioni, rimanga comunque invariato, il canone annuale si intende confermato.

PARTE TERZA – NORME AMMINISTRATIVE

ART. 12 – RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto:

- all'osservanza piena ed incondizionata nonché al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di ascensori e del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- all'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazione degli operai contro gli infortuni, nonché delle assicurazioni sociali;
- all'osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme in materia di assunzione ed impiego della mano d'opera;
- all'applicazione integrale di tutte le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli attuali accordi locali integrativi.

L'appaltatore sarà, inoltre, responsabile di qualsiasi danno alle persone o alle cose, sia in linea civile che penale, per fatto od omissione imputabile ad essa od ai suoi dipendenti ed a lavoro eseguito, e ciò durante il periodo contrattuale. Il Comune è esonerato completamente da tale responsabilità.
Nel corso del periodo di manutenzione l'appaltatore ha l'onere di adottare tutti i provvedimenti previsti dalle norme vigenti e future per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
La presenza di personale dell'appaltante, i controlli e le verifiche da esso eseguiti, non liberano l'appaltatore dagli obblighi e responsabilità inerenti la buona riuscita delle opere e la loro rispondenza alle clausole contrattuali, da quelli incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore.
L'appaltatore è responsabile della condotta dei lavori nei riguardi della sicurezza e della loro esecuzione in conformità alle ordinazioni della stazione appaltante.
Pertanto dovrà curare le opere in modo da garantirne la perfetta riuscita. Ove si verificassero dei danni a cose o persone, quando l'Impresa avesse trascurato le prescrizioni necessarie, essa sarà tenuta responsabile, tanto in via civile che penale nel più largo senso di legge, sollevando da ogni spesa e responsabilità tanto l'Amministrazione appaltante, quanto l'Ufficio competente, e sarà tenuta al risarcimento dei danni.

L'appaltatore deve essere assicurato con una Primaria Compagnia Assicuratrice, con polizze RCT e RCO per la responsabilità civile verso terzi e verso dipendenti stessi della ditta per i rischi derivanti dalla sua attività di servizio per la durata del contratto e per un massimale minimo unico di **Euro 10.000.000,00** per ogni sinistro e per ogni persona abbia subito lesioni fisiche, o danni a cose o animali di loro proprietà.
L'appaltatore dovrà altresì presentare una polizza RCT specifica per il presente appalto che tenga indenne la stazione appaltante da ogni tipo di sinistro a terzi, dove per terzi si intendono i dipendenti di ogni qualifica del Comune, gli utenti che frequentano gli ambienti del Comune, il personale scolastico, gli alunni ed il personale docente e qualunque altra persona che frequenti gli edifici scolastici. Il massimale della polizza dovrò essere pari o superiore a **Euro 3.000.000,00** a sinistro. La polizza dovrà avere la stessa durata dell'appalto.
L'appaltatore è pertanto responsabile per danni, incidenti o infortuni che si verificassero, connessi in maniera diretta o indiretta con il servizio.
In caso di incidente o sinistro dovrà essere data comunicazione immediata a mezzo raccomandata e comunque entro le successive 24 ore, con allegata copia della denuncia, alla Compagnia Assicuratrice.

ART. 13 - SPESE, TASSE ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese e le tasse risultanti dall'appalto ed a esso conseguenti.

ART. 14 - FIRMA DEL CONTRATTO

Con la firma del contratto è implicita la dichiarazione che l'appaltatore, esaminati i documenti e le condizioni d'appalto e visitati i luoghi di lavoro, è nella piena conoscenza dell'importanza del servizio e delle difficoltà della loro esecuzione.

ART. 15 - PAGAMENTI

I pagamenti riguardanti il servizio di manutenzione e gestione degli impianti verranno effettuati come canone semestrale posticipato, liquidabile a 60 gg. decorrenti dal ricevimento, da parte dell'ufficio protocollo del Comune, in un'unica fattura riepilogativa per il periodo di riferimento.
La medesima fattura presentata al termine temporale di ogni semestre – dovrà altresì contenere un elenco con il dettaglio di ogni impianto (nominativi e caratteristiche identificative) ed il relativo singolo importo parziale.
Nel caso di lavori eseguiti a seguito di presentazione di preventivo ai sensi dell'art. 10, l'aggiudicatario emetterà una singola fattura per ogni intervento concordato e autorizzato.
Il pagamento delle fatture avverrà con le modalità e i termini indicati precedentemente.
Non verranno compensate in alcun modo le opere non specificatamente e formalmente ordinate dal Comune.

ART. 16 – REVISIONE PREZZI

I prezzi si intendono fissi e invariabili per tutta la durata dell'incarico e no soggetti all'aggiornamento prezzi sulla base del tasso ufficiale d'inflazione

ART. 17 - INADEMPIMENTO E PENALI

Nel caso in cui dovesse verificarsi uno dei casi di inadempienza previsti dal presente contratto, la ditta si farà carico delle spese per il lavoro non eseguito a regola d'arte, ed inoltre sarà imposta una penale del 20% sull'importo fatturato, salvo il risarcimento del maggior danno eventuale.
L'Amministrazione Comunale, qualora la ditta aggiudicataria manchi ad uno solo degli obblighi assunti, avrà facoltà di risolvere il contratto "ipso facto et jure" mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, salvo il risarcimento del danno eventuale.
Nessun indennizzo sarà corrisposto all' appaltatore in caso di anticipata risoluzione del contratto per colpa del medesimo. In questo caso, la penale da corrispondere alla Stazione Appaltante da parte dell'Appaltatore, è pari ad 1/10 del compenso globale pattuito riferito al periodo residuo contrattuale.
L'Ente appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi degli artt.1671 e 1674 del Codice Civile.

ART. 18 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine al presente appalto verranno deferite all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Per le definizioni di tali controversie è competente il Foro di Rovigo.

ART. 19 – SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA' DI CONVENZIONI CONSIP

L'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove Convenzioni CONSIP che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la ditta non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.
Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

ART. 20 - RICHIAMO NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento alle normative di legge ed ai regolamenti disciplinanti l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità dello Stato.

ART. 21 TUTELA DELLA PRIVACY

L'impresa ha l'obbligo di agire in modo che il personale dipendente, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento. L'impresa ha inoltre l'obbligo di trattare i dati personali di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del contratto in qualità di "responsabile", assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni di legge e con gli obblighi civili e penali conseguenti.
I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

- il personale interno di Amministrazione Comunale implicato nel procedimento;
- ogni altro soggetto che vi abbia diritto, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e del D.Lgs. 196/03.

L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti e collaboratori. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Amministrazione Comunale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad Amministrazione Comunale . L'impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'impresa stessa a gare e appalti. Le parti comunicheranno, prima della sottoscrizione del contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/03, circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso, nonché di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. Amministrazione Comunale tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell'appalto e la sua esecuzione, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, nonché per fini di studio, statistici e gestionali.